



Università
degli Studi di
Messina

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLO SCATTO STIPENDIALE TRIENNALE E BIENNALE.

II PRORETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14.05.2012, (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19.05.2012) e modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12.01.2015);

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1982, n. 382 riguardante il riordino della docenza universitaria e, in particolare, gli artt. 36 e 38 riguardanti la progressione economica del ruolo dei professori e dei ricercatori universitari;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di riorganizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e, in particolare, l'art. 6, comma 14, il quale prevede, per i professori e i ricercatori, la valutazione del complessivo impegno didattico, scientifico e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali stipendiali di cui all'art. 8 della citata legge;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 riguardante il "*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010*";

VISTO l'art.1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a mente del quale "*con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto*";

VISTA la nota ministeriale del 29 maggio 2017, prot. n. 6565 con la quale sono stati forniti orientamenti chiarificatori in merito all'inquadramento giuridico e al trattamento economico dei docenti universitari;

VISTA la nota ministeriale del 30 gennaio 2019, prot. n. 1758 con la quale è chiarito che i docenti collocati in aspettativa senza assegni, ex art. 13 DPR n. 382/80, non possono essere valutati, ai sensi dell'art. 6, c. 14, legge n. 240/2010, ai fini del passaggio di classe secondo il regime triennale, in quanto non hanno prestato servizio in ragione dell'aspettativa;

VISTO il "*Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali*" da ultimo modificato con D.R. n. 2659 del 10 ottobre 2022;

RITENUTO opportuno procedere all'avvio della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il diritto ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;
ACCERTATA la copertura finanziaria necessaria;

D E C R E T A

Art. 1 (Indizione)

1. È avviata la procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato - a tempo pieno e definito - ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale e biennale, ai sensi dell'art. 6, c. 14 e dell'art. 8 della legge n. 240/2010.

Art. 2 (Soggetti interessati alla presentazione della domanda)

1. Sono ammessi alla procedura di valutazione i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale - triennale o biennale - per classi e scatti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 nelle scadenze indicate negli allegati A, B e C, ancorchè cessati dal servizio successivamente alla data di maturazione del diritto.

L'elenco in **Allegato A** reca i nominativi dei soggetti aventi diritto alla valutazione, con indicazione della data di compimento del triennio/biennio compresa nel periodo **1 gennaio 2023– 30 aprile 2023**.

L'elenco in **Allegato B** reca i nominativi dei soggetti aventi diritto alla valutazione, con indicazione della data di compimento del triennio/biennio compresa nel periodo **1 maggio 2023 – 30 settembre 2023**.

L'elenco in **Allegato C** reca i nominativi dei soggetti aventi diritto alla valutazione, con indicazione della data di compimento del triennio/biennio compresa nel periodo **1 ottobre 2023 – 31 dicembre 2023**.

Sono, altresì, ammessi alla procedura di valutazione i professori e i ricercatori in servizio che hanno maturato il requisito per lo scatto stipendiale triennale/biennale entro la data del 31 dicembre 2022, di cui all'elenco in **Allegato D**.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, i professori e ai ricercatori in servizio che hanno maturato il requisito per lo scatto stipendiale triennale/biennale entro la data del 31 dicembre 2022, di cui all'allegato D, nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, potranno reiterare la richiesta di attribuzione dello scatto dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto; in tal caso, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del periodo di valutazione.

2. Gli elenchi in Allegato A, B, C, D - elaborati alla data di emanazione del presente decreto - costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 3 (Domanda di partecipazione)

1. Coloro che hanno maturato il diritto utile alla valutazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 settembre 2023 (di cui agli elenchi in **Allegato A e B**) potranno partecipare alla procedura accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo: <https://code.unime.it/scatti2023/>, utilizzando le credenziali dell'account di posta elettronica istituzionale. La piattaforma informatica sarà aperta dalle ore 12:00 di lunedì 30 ottobre fino alle ore 12,00 di lunedì 13 novembre 2023.

2. Coloro che matureranno il diritto utile alla valutazione nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2022 (di cui all'elenco in **Allegato C**), potranno partecipare alla procedura accedendo all'applicazione informatica suindicata dalle ore 12,00 del 15 gennaio 2024 ed entro le ore 12,00 del 29 gennaio 2024. Negli stessi termini, potranno partecipare alla procedura coloro che hanno maturato il requisito per lo scatto stipendiale triennale/biennale entro la data del 31 dicembre 2022, di cui all'elenco in **Allegato D**

3. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

4. Nell'applicazione informatica dovrà essere allegata, **pena esclusione**, una relazione, vistata dal Direttore del Dipartimento di afferenza, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio/biennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

5. Nell'applicazione informatica di presentazione della domanda, pena esclusione, dovrà essere autocertificato, tramite spunta dell'apposito flag presente nella procedura, lo svolgimento delle attività gestionali svolte nel periodo antecedente la maturazione del diritto allo scatto, conformemente alla scadenza triennale o biennale indicata negli allegati A, B e C e D di cui all'art. 2, comma 1, del presente bando.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4

(Commissione di valutazione)

1. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da sei professori di prima fascia, nella misura di due, ove possibile, per ciascuna delle tre macro-aree scientifico-disciplinari, di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto di Ateneo, individuati a seguito di un sorteggio tra i non ammissibili alla valutazione, da effettuarsi in Senato Accademico.

2. La Commissione dura in carica un anno, salvo sopravvenienze in ordine a situazioni di incompatibilità.

3. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario. Svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine di 20 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

Art. 5

(Criteri di valutazione)

1. Sono oggetto di valutazione le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettivamente svolte nel triennio o biennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

2. Per quanto riguarda i professori di prima e seconda fascia, la valutazione ha esito positivo qualora:

a) con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici istituzionali agli stessi assegnati dal Dipartimento di afferenza ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010" nel triennio/biennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Lo svolgimento dei compiti didattici è verificato d'ufficio sulla base dei dati presenti nella piattaforma informatica all'uopo preposta;

b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori equivalenti nel triennio/biennio solare antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi Gruppi di esperti della valutazione (GEV). Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori strutturati interni all'Ateneo	Coefficiente
<i>1/4</i>	<i>1</i>
<i>5/7</i>	<i>0,5</i>
<i>8/9</i>	<i>0,2</i>
<i>oltre 10</i>	<i>0,1</i>

Per i dati relativi all'attività di ricerca si fa esclusivo riferimento a quelli contenuti nel Catalogo IRIS; c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio/biennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una percentuale di presenza non inferiore al 60% su base annuale.

Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettore, Coordinatore Collegio dei Prorettori, Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Presidente di SIR, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Coordinatore di Dottorato di Ricerca, Direttore Scuola di Specializzazione, Direttore di Master e di Corsi di Perfezionamento, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Lo svolgimento delle attività gestionali è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Per quanto concerne i ricercatori a tempo indeterminato, la valutazione ha esito positivo qualora:

a) con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici, di servizio agli studenti nonché di verifica dell'apprendimento loro assegnati dal Dipartimento di afferenza ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010" nel triennio/biennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Lo svolgimento dei compiti didattici è verificato d'ufficio sulla base dei dati presenti nella piattaforma informatica all'uopo preposta.

b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori equivalenti nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di cui alla lettera b) del precedente comma. I dati relativi all'attività di ricerca *si* riferiscono esclusivamente a quelli contenuti nel Catalogo IRIS.

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una percentuale di presenza non inferiore al 60% su base annuale. La partecipazione alle adunanze è attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Direttori di Master e di Corsi di Perfezionamento, Coordinatore di Corso di Studio, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Lo svolgimento delle attività gestionali è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Ai fini della valutazione dell'attività didattica e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, sarà considerato il triennio/biennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto secondo lo schema di seguito indicato:

MATURAZIONE TRIENNIO UTILE ALLO SCATTO	TRIENNIO ACCADEMICO SOGGETTO A VALUTAZIONE
tra 1 gennaio e 30 aprile 2023 (AA 2022/23)	2019/20, 2020/21, 2021/22

tra 1 maggio e 30 settembre 2023 (AA 2022/23)	2019/20, 2020/21, 2021/22
tra 1 ottobre e 31 dicembre 2023 (AA 2023/24)	2020/21, 2021/22, 2022/23
MATURAZIONE BIENNIO UTILE ALLO SCATTO	BIENNIO ACCADEMICO SOGGETTO A VALUTAZIONE
tra 1 gennaio e 30 aprile 2023 (AA 2022/23)	2020/21, 2021/22
tra 1 maggio e 30 settembre 2023 (AA 2022/23)	2020/21, 2021/22
tra 1 ottobre e 31 dicembre 2023 (AA 2023/24)	2021/22, 2022/23

5. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, sarà considerato il triennio/biennio solare antecedente la maturazione del diritto allo scatto secondo lo schema di seguito indicato:

MATURAZIONE TRIENNIO UTILE ALLO SCATTO	TRIENNIO SOLARE SOGGETTO A VALUTAZIONE
Anno 2023	2020 – 2021-2022
MATURAZIONE BIENNIO UTILE ALLO SCATTO	BIENNIO SOLARE SOGGETTO A VALUTAZIONE
Anno 2023	2021 - 2022

La valutazione ha esito positivo a condizione che siano soddisfatti i requisiti in tutti gli ambiti indicati ai commi precedenti.

6. Il docente che, durante il periodo utile ai fini della maturazione della nuova classe stipendiale, incorra in una sanzione disciplinare superiore alla censura può presentare la richiesta di attribuzione della nuova classe solo dopo che abbia maturato un periodo pieno di servizio della durata stabilita dalle vigenti norme, non considerando il periodo di sospensione.

7. I professori e i ricercatori che nel periodo oggetto di valutazione hanno in parte svolto la propria attività istituzionale presso altri Atenei, possono autocertificare nell'ambito della relazione triennale/biennale la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

(Periodo e Attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze)

1. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale:

a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;

b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 24 mesi.

2. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 24 e a 12 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 24 mesi.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione del congedo per motivi di studio e ricerca, di durata non inferiore a 18 mesi, il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) è rideterminato ad almeno 1 lavoro equivalente nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

4. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:

a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;

b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 16 mesi.

5. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 12 e 8 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 16 mesi.

6. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione del congedo per motivi di studio e ricerca, di durata non inferiore a 12 mesi, il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) è rideterminato ad almeno 1 lavoro equivalente nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

Art. 7

(Approvazione degli atti)

1. Al termine di ciascuna valutazione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.

2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito dell'Ateneo. L'elenco dei professori e dei ricercatori che hanno conseguito un giudizio positivo è pubblicato contestualmente in un'apposita sezione della piattaforma informatica. La pubblicazione vale come notifica agli interessati.

3. Avverso il decreto di approvazione atti è ammesso ricorso al Rettore entro 20 giorni dalla pubblicazione. Sul ricorso decide il Rettore nei 10 giorni successivi.

Art. 8

(Decorrenza del diritto)

1. In caso di valutazione positiva, al docente verrà attribuita la classe stipendiale successiva con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale è sorto il diritto stesso.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 232/2011, qualora il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento sia più elevato di quello spettante nella nuova progressione, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza degli importi nei due regimi.

3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data della precedente richiesta; in tal caso, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del periodo di valutazione.

4. Nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto; in tal caso, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del periodo di valutazione.

5. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 9

(Responsabile del procedimento)

1. Per i profili connessi al trattamento economico, il Responsabile del Procedimento è il dott. Maurizio Fallico, Responsabile della U.Org. Trattamenti Economici (mfallico@unime.it, tel. +39090/6768215); per i profili connessi allo stato giuridico, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Clorinda Capria, Responsabile della U. Coord. Tecnico D.A. Organizzazione e Gestione Risorse Umane (ccapria@unime.it, tel. +39090/6768525).

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente con le modalità previste dalla vigente normativa e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura valutativa.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente procedura nelle ipotesi di cui all'art. 21-*quinquies*, Legge 241/1990, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente in materia.

3. Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell'Ateneo ed è pubblicato all'Albo on line e sul sito web dell'Ateneo.

IL PRORETTORE
VICARIO
Prof. Eugenio Cucinotta